

BALDI & PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 23-2019 - Venerdì 28 giugno 2019

In questo numero:

- **Corrispettivi mensa e rivalsa trasporto dipendenti fuori dai corrispettivi telematici**
- **Iva: operazioni straordinarie e continuita' nella dichiarazione d'intento**
- **Compensi amministratori: considerazioni**
- **Regime forfettario: chiarimenti dell'agenzia**
- **Contenzioso: dal 1 luglio processo telematico**
- **Ires: plusvalenza pex ed oneri accessori di diretta imputazione**
- **Residenza di holding estere nel luogo da cui giungono le decisioni di gestione**

CORRISPETTIVI MENSA E RIVALSA TRASPORTO DIPENDENTI FUORI DAI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con la risposta all'interpello n. 159/E del 27 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'**esclusione** dall'obbligo di certificazione, mediante **corrispettivo telematico**, per la rivalsa dei servizi offerti ai dipendenti, costituiti da **mensa e trasporto** al luogo del lavoro. Premesso che in entrambi i casi si è trattato di **attività svolte marginalmente**, rispetto all'attività tipica dell'istante, nel primo caso l'esclusione è disposta dall'art. 2, comma I, del D.P.R. n. 696/1996 fino all'emanazione di apposito decreto ministeriale. Nel caso di servizi di trasporto, invece, l'esonero è concesso fino al 31.12.2019. Resta in ogni caso ferma la **possibilità** di emettere **fatture**, anche riepilogative, **annotandole cumulativamente**, ma anche di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

IVA: OPERAZIONI STRAORDINARIE E CONTINUITA' NELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

In presenza di **operazioni straordinarie** o di altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, ai fini IVA, una situazione di **continuità** tra i soggetti partecipanti all'operazione, dalla quale può derivare, tra l'altro, il **trasferimento del plafond** maturato nel soggetto dante causa, in possesso dello status di esportatore abituale, al soggetto avente causa. Seppure dal punto di vista **normativo** il trasferimento del plafond sia previsto **solo** nel caso di **affitto d'azienda** (art.8, comma IV, del D.P.R. n. 633/1972) e di **scissione** (art. 16, comma XI, lett. d-, Legge n. 537/1993), la **prassi amministrativa** ha ammesso pacificamente che tale effetto possa verificarsi **anche** in caso di **cessione d'azienda, conferimento d'azienda e fusione** (risposta Agenzia delle Entrate n. 417/2008, n. 165/2008 e risoluzione n. 525029/1974). Secondo la prassi, la società incorporante in possesso dello status di esportatore abituale, che abbia **già emesso** una o più dichiarazioni d'intento **prima** della fusione, può produrne di nuove, indicando l'**ulteriore ammontare** fino a concorrenza del quale intende continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti <in sospensione> (risposta Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e risoluzione n. 120/2016).

COMPENSI AMMINISTRATORI: CONSIDERAZIONI

La sentenza del Tribunale di Torino n. 5384/2018 consente di trarre importanti indicazioni in materia societaria. Oltre a precisare che l'art. 2389, I comma, del Codice civile (che attribuisce all'**assemblea** il potere di determinare il **compenso agli amministratori**) si applica sia alle S.p.A., sia alle S.r.l., sancisce la **validità** delle delibere che determinano il **compenso all'amministratore**, anche se sono assunte col **voto determinante dell'amministratore** stesso. Tuttavia, in ipotesi di **compenso** fissato in misura **irragionevole** (sulla base del fatturato, della dimensione economico-finanziaria dell'impresa e dell'impegno richiesto all'amministratore), tale da **pregiudicare l'interesse sociale**, la delibera è **annullabile**. Riguardo poi allo svolgimento, da parte dell'amministratore, di **prestazioni professionali a favore della società** (distinte dall'attività di amministratore), queste gli danno diritto ad un autonomo **compenso** qualora siano **estranee all'amministrazione della società**. A tale scopo occorre fare riferimento all'**oggetto sociale**, vale a dire che rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano **inerenti all'esercizio dell'impresa**. Così nel caso di specie della sentenza è stata **negata** la validità di un **compenso** all'amministratore per <**consulenza presso cantieri vari**>, distinto dal compenso all'amministratore, avendo la società per **oggetto <lavori e costruzioni** in genere di edilizia civile ed industriale>. La Cassazione (sentenza n. 11023/2000) ha addirittura **negato** il diritto al compenso autonomo ad un **commercialista** (anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione) per la tenuta della **contabilità** e la cura degli **adempimenti fiscali**.

REGIME FORFETTARIO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 161 del 27.5.2019, ha stabilito che il **regime forfettario** (art. 1, comma 54, L. n. 190/2014) **non è incompatibile** con la qualifica di **pensionato** qualora il **pensionamento** sia avvenuto **per obbligo di legge**. Con la risposta n. 162 (stessa data), riguardo all'**incompatibilità** del regime in parola col **controllo** di una **società a responsabilità limitata** che svolge la **stessa attività**, risulta decisivo il confronto coi **codici ATECO**: qualora l'attività svolta dal contribuente forfettario e l'attività della S.r.l. ricadano nella **stessa sezione** della tabella ATECO, l'incompatibilità sussiste.

CONTENZIOSO: DAL 1 LUGLIO PROCESSO TELEMATICO

I giudizi instaurati, in I e II grado, con ricorso **notificato** a decorrere **dal 1 luglio 2019** dovranno seguire il **canale telematico**. I processi già avviati in forma cartacea al 1 luglio potranno **proseguire** senza l'utilizzo del canale telematico; quindi, i giudizi già **completamente instaurati al 1 luglio**, ossia con ricorso notificato alla controparte e costituzione già avvenuta in forma **cartacea** presso la commissione tributaria, potranno proseguire **sia** in modalità **cartacea**, **sia** in modalità **telematica** per tutti i documenti successivi (memorie, documenti aggiuntivi, istanze varie, ecc.). Per i ricorsi **parzialmente** instaurati al 1 luglio, ossia notificati solo alla controparte, ma per i quali **non** è ancora avvenuta la **costituzione in giudizio**, sarà possibile **scegliere** tra la modalità **cartacea** e quella **telematica**. In tutti i **nuovi gradi** sarà utilizzata la modalità **telematica**, ad esempio per la proposizione dell'**appello**, anche se riferito al **primo grado cartaceo**. L'unica **deroga** alla norma di cui sopra riguarda i **sogetti** in giudizio **senza assistenza tecnica** (per liti di valore non superiore a 3 mila euro) per i quali il processo tributario **telematico** rimarrà una **facoltà**.

IRES: PLUSVALENZA PEX ED ONERI ACCESSORI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

La Cassazione (sentenza n. 5082 del 21.2.2019) ha precisato che i costi di **due diligence**, sostenuti da una società che **cede** una **partecipazione PEX** (tassazione del 5% dell'imponibile) **non** possono essere **dedotti integralmente**, ma solo nel predetto limite del 5%. Ciò in quanto il **collegamento** tra il costo e la plusvalenza realizzata è di fatto **molto stretto**. Anche se sussistono posizioni differenti, l'orientamento generale giurisprudenziale che si va formando va in questa direzione.

RESIDENZA DI HOLDING ESTERE NEL LUOGO DA CUI GIUNGONO LE DECISIONI DI GESTIONE

È stato da poco depositata un'importante pronuncia (n. 16697/2019), in cui sono state rovesciate le conclusioni adottate in precedenza a favore dei contribuenti, a favore invece dell'Agenzia delle Entrate. Riprendendo il principio per cui il criterio per l'assegnazione della residenza delle persone giuridiche consiste nella scelta dello Stato in cui viene svolta attività direttiva e decisionale, che può essere diverso da quello in cui la società ha la sede legale, la Suprema Corte ribalta la decisione presa nel caso Dolce e Gabbana a fronte di situazioni simili. Nel caso in esame, una holding olandese con controllate italiane, è stato infatti dimostrato che l'attività direttiva, consistente nelle decisioni, strategie e autorizzazioni di investimento, proveniva dall'Italia e non dai Paesi Bassi. La sede legale in Olanda rappresenta quindi un "luogo di disbrigo di affari correnti", vista l'esiguità della struttura e di meri compiti esecutivi. La Cassazione ha quindi ritenuto in Italia la sede di amministrazione della holding olandese. Ai gruppi che confidavano nell'"ombrello" delle sentenze Dolce & Gabbana per la difesa di strutture "minime" viene così contrapposto un orientamento più aderente alle disposizioni che regolano la fattispecie.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	26/06/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	27/06/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	27/06/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,343	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,138	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	240,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,311	-0,240	-0,271	Euro - yen	122,61	125,85	135,01				
1 anno	-0,211	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.